

PROTOCOLLO DI RETE

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

PREMESSA Il Protocollo è lo strumento di attuazione delle indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/08/99 n. 394. La Rete Interculturale del Distretto di Dolo ritiene utile concordare e ratificare un Protocollo di Accoglienza comune a tutte le scuole della Rete con le ovvie specificità per ogni ordine di scuola.

Questo documento intende presentare una modalità, la più corretta possibile, con la quale affrontare e facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri.

Può essere considerato un punto di partenza comune e uno strumento di lavoro che può essere integrato e rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola.

Esso costituisce uno strumento di lavoro che:

- Contiene criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri
- Definisce i compiti e i ruoli degli operatori scolastici
- Traccia le fasi dell'accoglienza
- Propone delle modalità d'intervento per l'apprendimento della Lingua italiana come L2
- Individua le risorse professionali necessarie per tali interventi
- Suggerisce modalità di valutazione

FINALITA'

La scuola si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno della scuola
- facilitare l'inserimento degli alunni stranieri
- sostenerli nella fase di adattamento
- entrare in relazione con la famiglia immigrata
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione
- promuovere la collaborazione tra le scuole e tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale

ACCOGLIENZA/ISCRIZIONE

L'iscrizione a scuola è regolata dal D.P.R. n. 394/1999 e dalle Linee Guida della Circ. Min. n. 24 dell'01/03/2006 e Circ. Min. n. 74 del 21/12/2006 "L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico [...] I minori stranieri vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: dell'ordinamento degli studi nel Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto; dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione".

La famiglia

- contatta il personale di segreteria per avere informazioni e prendere un appuntamento per formalizzare l'iscrizione
- si presenta all'appuntamento con tutta la documentazione richiesta:

Documenti anagrafici

- documento d'identità dell'alunno (passaporto, certificato di nascita, atto di nazionalità, carta nazionale)
- permesso di soggiorno dell'alunno, a partire dal quattordicesimo anno di età, oppure permesso di soggiorno di uno dei genitori nel quale l'alunno sia registrato; se la richiesta di tale documento è in corso, si accetta la ricevuta rilasciata dalla Questura nell'attesa del documento definitivo
- **Si ricorda** che la scuola dell'obbligo in ogni caso deve accogliere gli alunni anche in assenza di documenti)
- **Per la Scuola Secondaria di 2° grado** (che spesso accoglie alunni che hanno già superato l'età dell'obbligo) sono richiesti :
 - certificato di nascita
 - permesso di soggiorno
 - tasse d'iscrizione
 - certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato italiano presso il Paese d'origine.

(qualora tale certificazione non sia esibita all'atto dell'iscrizione, l'iscritto/a potrà essere inserito nella scuola e frequentarla; tuttavia, nell'arco del primo biennio della scuola sec. di 2° grado, dovrà aver conseguito il titolo finale di studio del 1° ciclo o presso i CTP oppure dovrà presentare la certificazione richiesta (punto d).

Documenti scolastici

- certificati relativi agli studi fatti nel Paese d'origine o dichiarazione (autocertificazione) del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità sul minore, attestante la classe e il tipo d'Istituto frequentato

Documenti sanitari

- certificati relativi alle vaccinazioni obbligatorie (antipoliomelite, antidiptotenanica, antiepatite B) (si rimanda alle ultime disposizioni delle ASL competenti)
- compila il modulo d'iscrizione
- compila il modulo relativo all'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica
- versa la quota scolastica richiesta

Il personale di segreteria

Nell'organico del personale amministrativo viene individuata una persona responsabile dei procedimenti di iscrizione degli alunni e delle alunne stranieri con il compito di facilitare alle famiglie l'espletamento delle pratiche burocratiche.

- effettua un primo colloquio con i genitori e fissa un appuntamento per la consegna dei documenti
- raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente)
- acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica
- consegna un opuscolo contenente le informazioni principali sul funzionamento della scuola (possibilmente in lingua)
- informa la famiglia sul tempo che potrà intercorrere tra l'iscrizione e l'effettivo inserimento nella classe (indicativamente una settimana)
- si informa sulle eventuali diete a cui il servizio mensa deve attenersi
- avvisa il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale per gli alunni stranieri, il componente della Commissione Accoglienza del plesso in cui deve essere inserito l'alunno e concordano la classe dove sarà iscritto.

- organizza un incontro con la famiglia e il referente di plesso della Commissione Accoglienza

Il Dirigente Scolastico in base al D.P.R. del 26 gennaio 1999 n. 355 Art.1, in caso di mancata presentazione della documentazione sanitaria, lo comunica all'Azienda Sanitaria Locale. La mancata certificazione non comporta il rifiuto dell'iscrizione dell'alunno e/o dell'ammissione agli esami

Docente referente

Fino allo scorso anno scolastico era prevista l'esistenza di una commissione di accoglienza costituita da dirigente scolastico, funzione strumentale e un docente per ciascun plesso; attualmente, a causa dell'esiguità delle risorse disponibili, è previsto un unico docente referente per tutto l'istituto. Rimane comunque, come punto di riferimento, il dirigente.

Il docente referente:

- Effettua un colloquio con la famiglia e la informa sul funzionamento della scuola e sull'inserimento dell' alunno nella nuova classe;
- Articola un colloquio con il ragazzo, utilizzando anche tecniche non verbali (se necessario) oppure un mediatore linguistico-culturale (se possibile) oppure un alunno "traduttore" (se possibile) e raccoglie alcune informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica,
- Individua, sulla scorta della documentazione raccolta e di quanto emerso dal colloquio, la classe di inserimento, tenendo conto anche dell'età anagrafica e dell'ordinamento degli studi nel Paese di Provenienza
- Fornisce le informazioni al Coordinatore della classe in cui verrà inserito l'alunno che, a sua volta, informerà i componenti del Consiglio di Classe del nuovo arrivo
- Mantiene i contatti con gli Enti Locali
- Coordina la gestione dei sussidi didattici;
- Mantiene i contatti con gli Enti locali.
- Predisponde, al termine dell'anno scolastico, una relazione di sintesi sul lavoro svolto;

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE

La determinazione della classe sarà fatta in base:

- All'età anagrafica (se conosciuta)
- Alla scolarità pregressa (se conosciuta)
- Alla presenza nella classe di: altri alunni stranieri, presenza di alunni diversamente abili, casi particolarmente problematici.

(Opportunità di ridiscutere la quota del 30 per cento prevista dalla Nota del Miur n.101/R.U.U dell'8/01/2010)

NOTA: l'alunno può essere iscritto al massimo ad una classe inferiore alla sua età anagrafica, in mancanza di una documentazione specifica che attesti il suo percorso scolastico precedente.

INSERIMENTO NELLA CLASSE: Fra l'atto formale e l'effettivo inserimento in classe potrà anche intercorrere un lasso di tempo (max. una settimana) che permetterà di curare l'inserimento stesso (colloquio, scambio di informazioni, preparazione della classe, ...).

L'insegnante coordinatore, preventivamente contattato dal dirigente e dal referente intercultura, provvede ad informare tutti i componenti del Consiglio di Classe del nuovo inserimento.

L'insegnante in servizio accoglie il nuovo alunno e lo presenta alla classe.

COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE / TEAM DOCENTI docenti della classe hanno il compito di:

- Informare i compagni del nuovo arrivo e creare un clima positivo di attesa
- Organizzare delle attività di benvenuto e conoscenza
- Individuare uno o più alunni adatti a svolgere la funzione di tutor dell'alunno straniero (soprattutto per il primo periodo)
- Rilevare i bisogni specifici di apprendimento
- Individuare e applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, **stabilendo obiettivi minimi** ed adattando ad essi la programmazione, le verifiche e la valutazione
- Informare l'alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola
- Prevedere la possibilità di uscita dal gruppo classe per interventi individualizzati di supporto e/o in piccolo gruppo anche con alunni di altre classi in orario curricolare.

PARTECIPAZIONE A VIAGGI D'ISTRUZIONE In base alla decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 30 novembre 1994 recepita dalla Circolare Ministeriale n. 308 del 28 dicembre 1995 i minori stranieri che frequentano le scuole italiane, e che risiedono regolarmente nello Stato, possono partecipare a viaggi d'istruzione in Paesi Comunitari senza necessità di visto d'ingresso.

Per entrare in uno Stato membro dell'Unione Europea con alunni stranieri regolari, il docente accompagnatore dovrà presentare alla frontiera un elenco degli alunni, redatto su un modulo predisposto e controfirmato dall'Ufficio Stranieri della Questura di competenza.

Il modulo identifica gli alunni accompagnati, documenta lo scopo e le circostanze del soggiorno e deve essere corredato da una fotografia recente di ogni alunno figurante nell'elenco.

Se la destinazione è uno Stato non membro, è necessario chiedere all'ambasciata dello Stato, meta del viaggio, quali sono le modalità da seguire.

Il minore irregolare non può partecipare a nessun viaggio d'istruzione all'estero.

VALUTAZIONE

- Sarà cura dei Consigli di Classe / Team di docenti operare affinché gli alunni stranieri di recente immigrazione che hanno una conoscenza più o meno limitata della Lingua italiana e che, dunque, partono da una evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione, almeno nelle materie più pratiche o operative, come Educazione Fisica, Educazione Artistica, Educazione Tecnica, Educazione Musicale e, in alcuni casi, Lingua Straniera e Matematica.
- Nelle materie i cui contenuti sono più discorsivi e presentano maggiori difficoltà a livello linguistico come Storia, Geografia, Scienze, etc., se alla fine del primo quadrimestre gli alunni non avessero raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l'apprendimento di contenuti semplificati, e pertanto non potessero essere valutati, solo in tal caso si potrà lasciare in bianco o mettere N. C. (= Non Classificato) sulla scheda di valutazione (anche in allegato), spiegandone le motivazioni a verbale.
- Il Consiglio di Classe / Team di docenti potrà altresì prevedere un percorso individualizzato che contempli la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongano una più specifica competenza linguistica e, in loro luogo, predisporre attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico. Ne consegue che tali discipline, nel primo quadrimestre, non verranno valutate.
- Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curricolari, essi dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici irrinunciabili, e semplificati in modo da permettere almeno il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalla programmazione.

- Nel caso in cui gli alunni abbiano una buona conoscenza di una Lingua straniera come Inglese, Francese, etc., essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.
- Alla fine del secondo quadrimestre sarà necessario esprimere una valutazione sommativa in tutte le discipline che non potrà essere la semplice media dei voti delle varie prove, ma dovrà tener conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali come impegno, partecipazione, **progressi rispetto alla situazione iniziale**, particolari condizioni di disagio.
- Per gli alunni arrivati a poco tempo dalla fine dell'anno scolastico (aprile-maggio) e non abbiano alcuna conoscenza della Lingua italiana si potrà procedere alla valutazione di alcune discipline ed ammettere, comunque, l'alunno alla classe successiva per continuare il rapporto di socializzazione con il gruppo classe e/o agli esami di terza media per non interrompere il percorso formativo (vedi schema allegato con normativa aggiornata).

ESAMI DI LICENZA (scuola secondaria di 1° grado)

Per gli alunni che dovranno sostenere gli esami di terza media il Consiglio di Classe stilerà una relazione dettagliata contenente:

- Il percorso scolastico dell'alunno (situazione di partenza, interventi effettuati, situazione finale).
- La programmazione proposta per gli alunni che hanno seguito percorsi didattici personalizzati (corredata dagli obiettivi minimi da raggiungere)
- La tipologia delle prove che si intendono somministrare (congrue alla programmazione svolta). Al tal proposito **si ricorda** che gli alunni stranieri non potranno sostenere prove diversificate, in quanto non sostenuti da alcun certificato; pertanto si provvederà alla somministrazione (per tutte le prove scritte, fatta eccezione per la prova INVALSI) di prove graduate nella difficoltà. (si suggerisce l'esecuzione di una lettera descrittiva del proprio vissuto per le prove linguistiche).
- I criteri essenziali per la conduzione del colloquio in relazione all'alunno e alla programmazione personalizzata.

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

La valutazione di un alunno straniero è sicuramente un processo più complicato di quanto non sia quella di un alunno italiano; soprattutto per quanto riguarda l'accertamento dei pre-requisiti: la difficoltà di comunicazione, la carenza di documentazione dal paese di origine, i diversi sistemi educativi, il difficile impatto da parte dell'alunno con la nuova realtà scolastica ed ambientale, impediscono spesso una chiara visione delle reali capacità degli alunni neo-arrivati.

E, pertanto, durante il processo educativo, dovrà necessariamente essere tenuta in grande considerazione la difficoltà d'integrazione iniziale (lingua, amici, territorio, nostalgia,...) che talvolta pregiudica il ritmo d'apprendimento.

In questi ultimi venti anni la normativa sull'inserimento nella Scuola degli alunni stranieri o nomadi è diventata sempre più attenta, percependo la necessità di adattare le proprie leggi agli standard europei e dando sempre più la priorità all'apprendimento della lingua italiana.

A tal proposito si ricorda la **C.M. 301/89** : “... *distinzione dei soggetti di recente immigrazione* *necessità di un percorso formativo personalizzato, evitando di cadere in generalizzazioni o in schemi validi per tutti.* “ ed il successivo **D.P.R. 394/99 (31-08-99) – art.45** che, in pratica, riconferma tali indicazioni:

“il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento.....”

Con la pubblicazione della **Circolare n.28 del 15 marzo 2007** sugli esami di licenza al termine del primo ciclo di istruzione secondaria, il Ministero, al paragr. n°.6 del capitolo relativo allo **“Svolgimento dell’esame di Stato”**, ha raccomandato alle commissioni esaminatrici di riservare particolare attenzione alla situazione degli alunni stranieri in condizioni di criticità per l’inadeguata conoscenza della lingua italiana.

Successivamente, il **D.L. 137/2008 – art.11, convertito in legge 169 il 30-10-2008**, recita:
“per gli alunni di lingua nativa non italiana (NAI) che si trovino nel primo anno di scolarizzazione all’interno del sistema scolastico nazionale, la valutazione periodica e annuale mira a verificare la preparazione, soprattutto nella conoscenza della lingua italiana, e considera il livello di partenza dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di apprendimento.”

L'ultima comunicazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione del 13 marzo 2009 (D.P.R. 122), che aggiunge ulteriori “chiarimenti” sulla valutazione (Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169) dedica un brevissimo spazio alla valutazione degli alunni stranieri (tre righe, art.1 – comma 9):

“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”.

VALUTAZIONE CERTIFICATIVA

Alunni di recente immigrazione (NAI) :

- **Programmazione individualizzata:**
 - **precedenza per l’apprendimento della lingua italiana (vedi D.L. n°137 del 1-09-08 convertito in legge n°169 del 30-10-08)**
 - **obiettivi minimi e percorsi facilitati nelle discipline valutabili**

Valutazione :

- **SI : conoscenza della lingua italiana**
- **SI : discipline che prevedono attività operative e non condizionate dalla conoscenza dei linguaggi specifici**
- **N.C.: altre materie, con motivazione a verbale**

ESAMI

Relazione da parte del team docenti su :

- **Situazione partenza**
- **Percorso scolastico**
- **Obiettivi minimi previsti**
- **Tipologia prove da somministrare**
- **Criteri essenziali per colloqui**

NORMATIVA

- **C.M. 301/1989**

- **D.P.R. 394/1999 – art. 45**
- **C.M. 28/2007 – par. 6**
- **D.L. 137/2008 – art.11 convertito in legge 169 il 30-10-2008**
- **D.P.R. n.122/2009**

N.B.

- In riferimento alla valutazione ed in particolare al riguardo di : La tipologia delle prove che si intendono somministrare (congrue alla programmazione svolta)
- Mi riferisco a **prove graduate in difficoltà** in quanto per gli alunni stranieri **non si possono somministrare prove diversificate**.
- Ciò significa che (durante gli esami di terza media) dando la stessa scelta di prove a tutta la classe (3 per italiano e matematica, 2 per lingua straniera), si provvederà a graduarle in difficoltà (esercizi semplicissimi e banali all'inizio e poi sempre più complessi) : in questo modo gli alunni in difficoltà o alunni stranieri con scarse competenze linguistiche potranno soddisfare almeno gli obiettivi minimi in riferimento alla programmazione individualizzata. Ad esempio,utilissimo per gli alunni stranieri nuovi arrivati, è l'inserimento tra le prove linguistiche di una LETTERA descrittiva di sé, della proprio nucleo familiare e, poi, sempre più complessa e strutturata per permettere l'accesso a questa prova anche ad alunni con discrete capacità comunicative.
- In questo caso anche gli alunni autoctoni o non che hanno seguito una programmazione adeguata al triennio della secondaria, scegliendo questo tipo di prova, potranno dimostrare le proprie abilità presentando una prova completa e ben strutturata.